



POR UMBRIA FSE 2014-2020 ASSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ" - PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.1 - R.A. 9.2

Avviso pubblico per la selezione di candidature per la realizzazione dei progetti personali per la "Vita Indipendente" a favore delle persone con disabilità.

Il Comune di, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. _____ e in virtù:

- della "Convenzione sottoscritta tra il Comune di _____, _____, _____, _____ e _____ per la gestione associata dei servizi ed interventi di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria";
- della DGR n. _____ del _____ con la quale sono state approvate le Linee Guida in materia di Vita Indipendente, della "Convenzione tra Comune capofila di _____ e l'Azienda USL n. _____ per la gestione dei servizi afferenti l'integrazione socio-sanitaria ivi inclusa la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza";
- dell'accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 s.m.i., sottoscritto tra il Comune di _____ e la Regione Umbria in data _____, in attuazione della DGR n. _____ del _____;

emana il presente Avviso pubblico per la selezione di candidature di accesso ai benefici concessi con i "Progetti per la Vita Indipendente" a favore delle persone con disabilità.

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

- Vita Indipendente significa, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere con piena consapevolezza, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte nel perseguire, alla pari con gli altri, la propria autonomia possibile. A tale scopo occorre far sì che le *"persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e che non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione"*, e che, inoltre, *"abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società"*. Il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU mira infatti a garantire alle persone con disabilità pari dignità ed eguaglianza con gli altri attraverso la

piena inclusione della persona all'interno della società, la sua centralità e l'accrescimento della consapevolezza (*empowerment*) in relazione alle proprie scelte.

- Il percorso per la vita indipendente è rivolta allo sviluppo progressivo dell'autonomia della persona destinataria dell'azione, ha natura flessibile ed adattiva in corso di realizzazione, in ragione delle capacità, potenzialità e necessità ed in adesione al principio della massima personalizzazione della risposta.

Art. 2 – Tipologia di intervento: obiettivi del progetto per la Vita Indipendente

Il progetto per la *Vita Indipendente* è finalizzato a garantire l'autodeterminazione, la promozione della massima autonomia possibile nelle persone con disabilità utilizzando soluzioni personalizzate definite sulla base delle caratteristiche di ogni singolo richiedente. E' teso a garantire il pieno sostegno nell'intero percorso di vita per l'inclusione sociale della persona con disabilità.

Nel rispetto della libertà di scelta e richiamando il principio di autodeterminazione, il progetto per la Vita Indipendente dovrà essere predisposto sulla base degli obiettivi definiti dalla persona con disabilità (con l'eventuale supporto dei consulenti alla pari), e condiviso con i soggetti istituzionalmente preposti, al fine di organizzare i servizi e le prestazioni da attivare in modalità complementare a quelli già attivati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra gli obiettivi vi possono essere ricompresi lo studio, l'apprendimento, le attività lavorative, l'assunzione di carichi familiari, l'esercizio della genitorialità, ecc...

Il progetto per la Vita Indipendente che verrà approvato dalla rete dei servizi a seguito di valutazione multidimensionale dovrà definire gli obiettivi da perseguire, le attività da svolgere, nonché gli interventi e le prestazioni da finanziare, con risorse del FSE, nei limiti di quelle eligibili e delle altre risorse nazionali, regionali o locali. Le azioni dovranno garantire quanto più possibile la Vita Indipendente e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità; l'empowerment e l'autonomia possibile della stessa dovrà realizzarsi con un percorso assistenziale ad impatto possibilmente decrescente.

Nell'ambito delle attività volte all'empowerment della persona con disabilità, propedeutiche alla realizzazione del proprio progetto per la Vita Indipendente, laddove la persona esprima la volontà di uscire dal proprio nucleo familiare o dalla struttura residenziale in cui vive, si prevede la possibilità di fruire di supporti temporanei per sperimentarne la fattibilità. In tal caso la persona potrà usufruire di un percorso di "autonomia assistita" in un contesto abitativo quanto più rispondente alle sue caratteristiche. L'appropriatezza del programma abilitativo e di counseling sarà sostenuta da un team specificatamente individuato. L'esperienza di autonomia assistita può essere fatta, tenuto conto delle circostanze concrete, prevedendo la permanenza per uno o più periodi concordati (comunque strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto per la Vita Indipendente) in un "Dopo di noi" o in "Gruppi appartamento" presenti sul territorio ai sensi della L. 112/2016 (anche con l'affiancamento di figure assistenziali complementari a quelle eventualmente previste), per periodi non superiori a 6 mesi. Tale tipo di misura è a carattere residuale.

Si prevede, altresì, la possibilità di forme di co-housing in piccoli gruppi, di massimo tre persone, attraverso budget di spesa decrescenti in relazione allo sviluppo delle competenze e abilità dei destinatari ed all'attivazione di progetti integrati (lavoro, formazione, socialità, ...).

Art. 3 - Destinatari e requisiti per l'accesso

Potenziali destinatari sono le persone residenti nella Regione Umbria, che possiedono tutti i requisiti di seguito declinati:

- a) età superiore a 18 anni fino al massimo di 64 anni. Si precisa che possono essere ammesse, previa motivata valutazione, anche le seguenti alternative casistiche:
 - 1) persone con un'età inferiore ai 18 anni sulla base di circostanziate progettualità che, in linea con i dettami della Convenzione ONU, favoriscano la progressiva autonomia dalle figure genitoriali, l'inclusione e la partecipazione sociale o socio-lavorativa/formativa nell'intento di sostenere il minore nella definizione di un proprio progetto per la Vita Indipendente, attraverso esperienze di inclusione sociale e relazionale, con particolare riferimento alla continuazione del percorso scolastico con esperienze formative e lavorative, rimesso alla valutazione dei Servizi territorialmente competenti;
 - 2) persone con età superiore a 64 anni, qualora al raggiungimento di tale data abbiano avuto accesso ad un progetto personale per la Vita Indipendente ed esso sia ancora in corso, al fine di dargli continuità e consentirne il completamento fino allo scadere del "Patto per la vita indipendente";
- b) con un ISEE fino ad Euro 25.000,00;
- c) in accertata condizione di disabilità ex art. 3 c. 3 e ex art. 4 della legge 104/92 (con una grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, rimesso alla valutazione dei Servizi territorialmente competente).

Art. 4 - Modalità di accesso al percorso per la vita indipendente: presentazione del progetto

I potenziali destinatari accedono alla misura attraverso presentazione del proprio progetto personale per la *Vita Indipendente*, in esito al presente avviso pubblico, coerente con le Linee guida regionali ed elaborato ai sensi dell'art. 14 della Legge quadro 328/2000 e, se richiesto dal richiedente, con l'apporto del consulente alla pari (peer counselor), individuato dal Comune capofila di Zona Sociale.

L'istanza di partecipazione al presente Avviso, compilata ai sensi del DPR 445/2000 ss.mm.ii, va presentata dal richiedente o da chi, a tali fini, lo rappresenta legalmente, in conformità alla modulistica di cui all'**allegato A** del presente avviso, secondo le seguenti modalità:

- consegnata a mano presso il Comune capofila di Zona Sociale _____;
- trasmessa via PEC al seguente indirizzo _____;
- trasmessa via posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo _____ (fa fede la data di ricezione da parte del Comune capofila).

L'istanza dovrà, in ogni caso, contenere la seguente documentazione:

- 1) dati anagrafici del richiedente;
- 2) autocertificazione di accertato handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 e altresì art. 4 legge L. n. 104/1992);

- 3) autocertificazione ISEE corrente in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
- 4) progetto personale, redatto in conformità alla modulistica a tal fine predisposta, per la *Vita Indipendente*, recante:
 - a) gli obiettivi di vita che si intendono perseguire quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli connessi a: salute, relazione affettive e di cura, relazioni sociali, autonomia ed autosufficienza personale, formazione, lavoro, mobilità, espressione personale;
 - b) specificazione della proposta di progetto per la *Vita Indipendente*, basata sulla descrizione dello stato in essere e della sua prevista evoluzione, accompagnata da coerente ed aggiornata documentazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria di supporto;
 - c) descrizione delle necessità;
 - d) conseguenti richieste di prestazioni e relativa tempistica di attuazione;
 - e) costi previsti, con riferimento alle tipologie ammissibili;
 - f) dichiarazione di assunzione di responsabilità nella attuazione del progetto;
- 5) dichiarazione, da parte del richiedente, della sua piena autonomia nella individuazione degli assistenti personali con i quali contrarrà un rapporto di lavoro regolare, assumendo i correlati obblighi derivanti dal ruolo di datore di lavoro.

Nel caso in cui due o al massimo tre potenziali destinatari intendano presentare un *Progetto per la Vita Indipendente* che ricomprenda forme di *co-housing*, la presentazione dell'istanza deve avvenire obbligatoriamente in forma congiunta, esclusivamente secondo la modulistica di cui all'**allegato B al presente avviso**.

I moduli A e B sono in distribuzione presso gli uffici della cittadinanza della Zona Sociale n. ___ di cui _____ Comune capofila, sede di _____ e sono pubblicati sul sito _____.

Art. 5 - L'intervento con l'assistente/i personale/i

Tra le prestazioni che il richiedente può inserire nel progetto di vita indipendente, di cui all'art. 4 comma 4, vi possono essere anche quelle dell'assistente personale.

L'interessato sceglie autonomamente il/i proprio/i assistente/i personale/i ed è tenuto ad instaurare direttamente con essi un rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. Non può sussistere vincolo di coniugio o di parentela fino al secondo grado (linea diretta e collaterale) tra l'assistente personale e la persona con disabilità. In fase di avvio è ammesso, per un massimo di tre mesi, il ricorso a familiari, ove debitamente autorizzato dai Servizi territorialmente competenti, in ogni caso tale ricorso non è finanziabile con risorse FSE.

Le responsabilità della scelta dell'assistente e della gestione del rapporto di lavoro (inclusi gli oneri assicurativi e previdenziali) sono esclusivamente a carico della persona con disabilità richiedente l'intervento (da ora in poi denominata destinatario finale). Egli deve essere consapevole che l'assunzione di assistenti personali, in forma privata e diretta, comporta un suo impegno in qualità di datore di lavoro, con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono.

Art. 6 - Valutazione delle proposte progettuali

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Comune capofila responsabile del Servizio al quale afferiscono i Servizi sociali e quindi l'Ufficio di Piano il quale ricevute le istanze procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità che può concludersi con:

- Ammissibilità dell'istanza alla successiva valutazione tecnica;
- Richiesta di integrazione, da fornire nel rispetto dei termini previsti dall'Ufficio medesimo;
- Rigetto motivato dell'istanza.

L'Ufficio di Piano trasmette all'Ufficio della cittadinanza territorialmente competente le istanze risultate ammissibili. L'assistente sociale, nell'esercizio del proprio ruolo di *case manager*, attivando, laddove ritenuto necessario, i servizi afferenti alla Az. USL, ivi inclusa la Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), che potrà avvalersi a sua volta del supporto delle figure professionali previste al suo interno, e/o integrate da esperti, di volta in volta individuati sulla base delle peculiarità del caso, procede alla valutazione del progetto.

La valutazione tecnica attiene in particolare:

- alla presenza delle condizioni richieste dalla misura "Vita Indipendente";
- ai servizi e gli interventi sociali e socio-sanitari già in atto;
- alla coerenza tra obiettivi, prestazioni richieste e tempi previsti per la loro attivazione.

Nell'esaminare il progetto per la *Vita Indipendente* i Servizi territorialmente competenti devono tenere conto di tutte le peculiarità espresse e rilevate, delineando, di concerto con il richiedente, le possibili soluzioni. La fase di **valutazione** tecnica **dovrà concludersi**, entro un massimo di **60 giorni** dalla ricezione della proposta, con:

- Ammissibilità al finanziamento del Patto per la *Vita Indipendente* (accoglimento) e finanziamento;
- Ammissibilità al finanziamento del Patto per la *Vita Indipendente* (accoglimento) e non finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili;
- Richiesta di integrazione, da fornire nel rispetto dei termini previsti dall'Ufficio medesimo;
- Rigetto motivato del progetto per la vita indipendente.

Il Patto per la *Vita Indipendente*, contenente il progetto personalizzato, con l'indicazione della entità del contributo economico concesso, è sottoscritto per accettazione dal destinatario finale, dal case manager e dal referente delegato dal Direttore del Distretto competente qualora presente e può includere la conversione dei servizi ed interventi già in atto con recupero delle risorse in essi impiegate.

Nel Patto per la Vita Indipendente dovrà essere specificato quali sono i costi finanziati con le risorse del PO FSE, che dovranno necessariamente essere coerenti con la finalità ultima della progettualità.

I Patti per la vita indipendente sono finanziati nel limite delle risorse disponibili e nell'ordine cronologico di ricezione del progetto personalizzato per la *Vita Indipendente*, da parte del Comune capofila della Zona Sociale competente. La data di adozione del **provvedimento di concessione**, che viene emanato **entro il termine di 90 giorni**, decorrente dalla data di ricezione della istanza, stabilisce la decorrenza dell'eligibilità della spesa.

Art. 7 - Spese eligibili

Nell'ambito del PO FSE Umbria 2014-2020, fermo restando il vincolo della coerenza con il progetto per la *Vita Indipendente*, sono eligibili, nelle modalità e nei massimali di cui alle norme di gestione applicabili solo i seguenti costi relativi:

- **al personale** regolarmente contrattualizzato nel rispetto della normativa nazionale vigente fino ad un massimo di **€ 1.000,00** mensili;
- **alla locazione** dell'unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto per la Vita Indipendente, regolarmente stipulato e registrato, per la quota di pertinenza in caso di *co-housing*, fino ad un massimo del **40%** del contributo concesso;
- **agli acquisti di ausili all'autonomia**, fino ad un massimo del 30% del contributo concesso.

Possono essere ricompresi altri costi afferenti la realizzazione del progetto personale per la Vita Indipendente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per il self-help, lavanderia e pulizia, cucina, disbrigo pratiche, teleassistenza e telemedicina, ecc..., che possono essere finanziati unicamente con risorse nazionali regionali o locali, fermo restando il finanziamento massimo previsto per singolo intervento.

Le attività previste, finalizzate a favorire la domiciliarità del destinatario finale, non potranno essere indirizzate a sostenere interventi in strutture di accoglienza residenziale o semiresidenziale, fatto salvo quanto stabilito all'art. 10 e le prestazioni sanitarie assicurate dai LEA.

Art. 8 - Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avviene:

- attraverso un anticipo del 20% (successivamente alla sottoscrizione del Patto per la vita indipendente) del solo costo complessivo del personale, nel caso in cui il destinatario finale abbia stipulato un regolare contratto di lavoro dipendente con un assistente personale. L'acconto è compensato in sede di liquidazione finale, ovvero liquidazione dell'ultima tranche;
- per tranche trimestrali, a fronte di rendicontazione analitica delle spese eleggibili sostenute e documentate.

La rendicontazione delle spese va presentata trimestralmente dalla persona con disabilità e/o richiedente o da chi, a tali fini, lo rappresenta legalmente, ai sensi della normativa vigente all'Ufficio di Piano, che svolge la verifica di ammissibilità ed effettua l'imputazione sul sistema informativo sociale (SISO e SIRU per l'FSE). Ai fini dell'FSE sono rendicontabili le sole spese previste nelle Linee guida di cui alla DGR.../.... al paragrafo 11, accompagnate dai relativi giustificativi di spesa, debitamente quietanzati.

L'Ufficio di Piano, vista la relazione del *case manager* e sentiti, laddove necessario, i servizi afferenti alla Az. USL, ivi inclusa la UVM, provvede, al momento della chiusura della rendicontazione trimestrale, a determinare l'importo effettivamente rimborsabile e procede alla sua liquidazione. Ove siano rilevate inadempienze nella realizzazione del Patto per la *Vita Indipendente*, l'Ufficio di Piano comunica per iscritto al destinatario le medesime, indicando prescrittivamente tempi e modalità di messa in conformità. Ove il destinatario non adempia, si procede a revoca/sospensione del beneficio.

Il *Patto per la vita indipendente* potrà essere rimodulato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sulla base della revisione periodica effettuata dalla UVM, con riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali o di salute dell'interessato fino ad un massimo di Euro 18.000,00 per 18 mesi.

Art. 9 - Modalità di rendicontazione

La **rendicontazione** delle spese deve essere presentata (in conformità alla modulistica predisposta) dal destinatario finale e/o da chi lo rappresenta ai sensi della normativa vigente, a cadenza trimestrale all'Ufficio di Piano territorialmente competente.

- Ai fini della rendicontazione del **costo del personale** regolarmente contrattualizzato nel rispetto della normativa nazionale vigente, a supporto della verifica amministrativo-contabile dovranno essere presentati:
 - ✓ contratto di lavoro sottoscritto e comunicazione obbligatoria all'inps di inizio di rapporto di lavoro;
 - ✓ documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente;
 - ✓ documento che attesti l'effettiva quietanza di pagamento;
 - ✓ documentazione che dimostri l'effettiva erogazione del servizio nei termini richiesti dal provvedimento concessorio del contribuente.

- Ai fini della rendicontazione dei **costi di locazione** dell'unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto personale per la Vita Indipendente, o per la quota di pertinenza in caso di *co-housing*, a supporto della verifica amministrativo-contabile dovranno essere presentati:
 - ✓ contratto di locazione, debitamente registrato;
 - ✓ documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente;
 - ✓ documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento.

- Ai fini della rendicontazione dei soli **costi di acquisto di ausili all'autonomia**, a supporto della verifica amministrativo-contabile dovranno essere presentati:
 - ✓ documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente
 - ✓ documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento
 - ✓ documentazione relativa alla congruità delle caratteristiche del bene acquisito.

Qualora il progetto sia finanziato con risorse nazionali regionali o locali, fermo restando il tetto massimo previsto per singolo intervento, oltre ai costi sopra declinati, possono essere ricompresi altri costi afferenti la realizzazione del progetto personale per la Vita Indipendente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per il self-help, lavanderia e pulizia, cucina, disbrigo pratiche, teleassistenza e telemedicina, ecc.,

Art. 10 - Disciplina degli istituti della revoca e della sospensione

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutto il periodo di durata del *Patto per la vita indipendente*.

Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e l'attuazione del Patto per la Vita Indipendente uno dei requisiti del destinatario si modifichi, si dovrà dare tempestiva comunicazione scritta (entro 15 giorni) al Comune capofila di Zona Sociale ai fini della rivalutazione del progetto personale per la Vita Indipendente e della conseguente rimodulazione dello stesso.

La perdita anche di uno solo dei requisiti, comporta la rimodulazione, la sospensione o la revoca del contributo dalla data della perdita del requisito stesso.

Laddove si verificano fatti o eventi che vadano a modificare il progetto per la Vita Indipendente o ad incidere sulla sua realizzabilità essi dovranno essere tempestivamente comunicati (entro 15 giorni) per iscritto all'Ufficio di Piano del Comune capofila di Zona Sociale ai fini della rimodulazione o anticipata conclusione del medesimo.

Il contributo verrà **sospeso** nel caso di ricoveri superiori ai tre mesi presso una struttura residenziale o protetta e sarà revocato parzialmente oltre sei mesi di ricovero.

Ove una fra le condizioni sopra richiamate venga meno, l'ente concedente potrà sospendere o revocare il contributo concesso, disponendo anche l'eventuale restituzione delle somme erogate.

Il costo è rimborsato per *tranche*, sulla base dell'effettiva prestazione fruita. E' facoltà del Responsabile del procedimento sospendere o revocare il contributo concesso, ivi inclusa l'eventuale richiesta di restituzione delle somme erogate, ove i requisiti di ammissibilità vengano meno.

Art. 11 - Controlli e verifiche

Sono previste, da parte del Comune di _____capofila della Zona Sociale - dalla Regione o di altri soggetti abilitati verifiche e/o controlli in loco, anche senza preavviso, sull'attuazione del progetto personale per la Vita Indipendente e sulla corretta attuazione dell'azione. In particolare, sarà attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte finanziate rispetto a quelle dichiarate nel progetto personale per la vita indipendente.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione comunale venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i richiedenti autorizzano il Comune di _____capofila della Zona Sociale, a richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini della valutazione della domanda.

Art. 13 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di _____, in via esclusiva.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.